



COMUNE DI VODO DI CADORE

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. **8/2012** in data **10.04.2012**

SOMMARIO

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 1: Disposizioni generali.
- Articolo 2: Occupazioni permanenti e temporanee
- Articolo 3: Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 4: Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Articolo 5: Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 6: Prescrizioni per le occupazioni
- Articolo 7: Divieto temporaneo di occupazione
- Articolo 8: Decadenza della concessione
- Articolo 9: Revoca della concessione
- Articolo 10: Rinnovo delle concessioni
- Articolo 11: Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 12: Disposizioni generali
- Articolo 13: Graduazione della tassa
- Articolo 14: Criteri per la determinazione della tassa
- Articolo 15: Misurazione dell'area occupata. Criteri
- Articolo 16: Tariffe
- Articolo 17: Esenzioni
- Articolo 18: Maggiorazioni e riduzioni
- Articolo 19: Denuncia e versamento della tassa
- Articolo 20: Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Articolo 21: Sanzioni
- Articolo 22 Contenzioso
- Articolo 23: Gestione del servizio

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24: Osservanza degli altri regolamenti comunali
- Articolo 25: Norme finali

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 2: OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee.

2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ARTICOLO 3: RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui agli articoli precedenti deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ARTICOLO 4: PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ARTICOLO 5: CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione sono indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalle specifiche norme in materia.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate, e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione. A tal fine, l'Amministrazione comunale potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni 29.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 6: PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ARTICOLO 7: DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 8: DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ARTICOLO 9: REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ARTICOLO 10: RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 11: OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'Autorità Comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 12: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, tende fisse o retrattili, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al demanio statale o al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia.
5. Il funzionario responsabile del tributo è designato con Deliberazione della Giunta comunale.

ARTICOLO 13: GRADUAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI I CATEGORIA

Via Alla Grotta, via Festin, via Savilla; Via Antelao, via Monte Rite, via Roma; Piazza Chianesia, via Chiarediego, via G.P. Talamini, via Nazionale, via Pardel, via Ramo, via Rezzuò, via Salime, piazza Santa Lucia, via Vizza.

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI II CATEGORIA:

Centro abitato non contemplato nella prima zona.

Zone esterne al centro abitato.

ARTICOLO 14: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo n. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni temporanee e permanenti sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

ARTICOLO 15: MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA. CRITERI

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ARTICOLO 16: TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, in rapporto alle categorie di importanza dell'area.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie, in rapporto alla durata delle occupazioni.
4. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento. La riduzione si applica sulle sole giornate di occupazione eccedenti la quindicesima.
5. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate del presente regolamento.

ARTICOLO 17: ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni di suolo pubblico occorrente per l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità appaltate dal Comune di Vodo di Cadore;
- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- c) occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante con soste fino a centoventi minuti;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni comunali;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle sei ore;
- f) occupazioni momentanee di durata non superiore alle 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizi e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

2. Sono esonerate dal pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 3, c. 63 lett. a), della l. 549/1995, le occupazioni realizzate con passi carrabili.

ARTICOLO 18: MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sulle occupazioni permanenti sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50%.

2. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sulle occupazioni temporanee sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del Decreto legislativo n. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50%.

ARTICOLO 19: DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno successivo di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa può essere assolto anche mediante versamento a mezzo di conto corrente bancario o postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, ovvero mediante altre modalità di pagamento, garantendo la massima flessibilità nelle forme di versamento della tassa.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Per convenzione deve intendersi la formalità con cui, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, il Comune invita il contribuente a sottoscrivere un documento/quietanza a fronte del pagamento anticipato. In tal caso non è possibile la restituzione della tassa se l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione per fatto imputabile al contribuente.
8. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ARTICOLO 20: ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del Decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni.

ARTICOLO 21: SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto legislativo n. 507/1993, 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e loro successive modifiche.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.4.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ARTICOLO 22 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, la cartella di pagamento, il ruolo, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 23: GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 507/93 e ss.mm.ii.

In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24: OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Qualora il servizio venga svolto in modo indiretto, durante il godimento della concessione all'occupazione di suolo pubblico saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali, le cui norme principali vengono richiamate nell'atto in concessione.

ARTICOLO 25: NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni vigenti.
2. Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento. In particolare, è abrogato il Regolamento vigente in materia, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 07.11.1994.